



FNOMCeO

Il Presidente

COMUNICAZIONE N. **61**

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI PROVINCIALI
DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI
ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER GLI
ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI ODONTIATRI

Oggetto: IRAP – Sentenza Corte Suprema di Cassazione n. 13048 del 24 luglio 2012 – esente il medico anche se si avvalga di beni strumentali molto costosi.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che la Corte Suprema di Cassazione – Sezione Sesta Civile – con sentenza n. 13048 del 24 luglio 2012 ha sancito che il medico anche se si avvalga di beni strumentali molto costosi è esente da IRAP.

La Corte Suprema di Cassazione in un passaggio chiave della sentenza ha rilevato che **“si deve infatti anche tener conto della circostanza che gli “strumenti di diagnosi”, per quanto complessi e costosi rientrano nelle attrezzature usuali (o che dovrebbero esserlo) per i medici di base; dal momento che ad essi si chiede di svolgere una delicata funzione di “primo impatto” a difesa della salute pubblica”**.

La Cassazione ha quindi accolto il ricorso di un medico, cassando la sentenza della Commissione Tributaria di Venezia depositata il 14 dicembre 2009 e evidenziando che il fatto che il medico ricorrente era in possesso di telefono, computer, auto e strumenti medici di diagnosi non significasse che lo stesso disponesse di un'autonoma organizzazione.

Ai fini di consentire un maggior approfondimento della materia si allega copia della sentenza indicata in oggetto.

Cordiali saluti

Amedeo Bianco

All. n. 1

Responsabile del procedimento: Dott. Marcello Fontana

Cass. civ. VI - 5, Ord., 24-07-2012, n. 13048

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - rel. Presidente -

Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -

Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere -

Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -

Dott. CARACCILOLO Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 2781/2011 proposto da:

G.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 49, presso lo studio dell'avvocato RICCIONI ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall'avvocato VECCHIO GIANFRANCO ANTONIO giusta procura speciale per atto Notaio Massimo Stefanini del 7/12/2010, rep. n. 38214 allegata in atti;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

- resistente -

avverso la sentenza n. 67/30/2009 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA del 10/11/09, depositata il 14/12/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/05/2012 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO CICALA;

è presente il P.G. in persona del Dott. FEDERICO SORRENTINO.

Fatto - Diritto

P.Q.M.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Il relatore ha depositato la seguente proposta:

1. Il Dott. G.G., medico, ricorre per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto - Mestre 67/30/09 del 14 dicembre 2009 che rigettava l'appello del contribuente stabilendo la non spettanza del rimborso IRAP relativamente agli anni 1998 al 2004.

2. L'Amministrazione ha depositato mero atto di costituzione.

3. Il ricorso appare meritevole di accoglimento.

Invero, il giudice di merito, dopo aver dato atto che nessun elemento emergeva dalle (modeste) somme erogate a terzi, quali i medici chiamati a sostituire il Dott. G. nei periodi di assenza, o il suo commercialista, così motiva:

"Quanto ai beni strumentali impiegati la sentenza di primo grado non specifica in base a quali criteri abbia ritenuto il contribuente fornito di una discreta struttura organizzativa.

L'Agenzia appellata sostiene che i beni strumentali sono di valore rilevante sicuramente superiore a quanto debba ritenersi indispensabile all'esercizio della professione.

Risulta non contestato che oltre a telefono, computer, auto l'appellante sia dotato di strumenti medici di diagnosi.

Tuttavia il loro valore appare rilevante sicuramente superiore a quello ritenuto indispensabile all'esercizio dell'attività professionale.

L'appello va dunque respinto usufruendo l'appellante di beni strumentali che dimostrano l'esistenza di una organizzazione autonoma che accresce la propria capacità reddituale".

La motivazione appare contraddittoria, in quanto dopo aver affermato che il contribuente dispone di "telefono, computer, auto, e strumenti medici di diagnosi"; cioè degli strumenti indispensabili per esercitare decorosamente la professione medica, soggiunge apoditticamente che "il loro valore appare rilevante sicuramente superiore a quello ritenuto indispensabile all'esercizio dell'attività professionale", senza prendere in esame natura e valore degli strumenti (quali risultanti dalla documentazione in atti richiamata nel ricorso).

Il Collegio ha condiviso la relazione.

Poichè gli elementi di fatto evidenziati nella sentenza rendono evidente come il ricorrente non disponesse di un'autonoma organizzazione, la controversia può essere decisa nel merito con l'accoglimento del ricorso introduttivo.

Si deve infatti anche tener conto della circostanza che gli "strumenti di diagnosi", per quanto complessi e costosi rientrano nelle attrezzature usuali (o che dovrebbero esserlo) per i medici di base; dal momento che ad essi si chiede di svolgere una delicata funzione di "primo impatto" a difesa della salute pubblica.

Le spese del giudizio di merito vengono compensate mentre quelle del giudizio di legittimità si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito accoglie il ricorso introduttivo del contribuente;

condanna la resistente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1.100 oltre agli accessori di legge. Compensa le spese del giudizio di merito.